(N. 187-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1949

Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Onorevoli Senatori. — Col presente disegno di legge, l'Amministrazione ha inteso mettere la Cassa depositi e prestiti — questo Istituto tipicamente italiano che, fino dal suo sorgere ha adempiuto alle funzioni di una grande banca di Stato — in condizione di effettuare il suo servizio « Depositi », in modo più rispondente alle necessità attuali, dettate:

per la parte economica, dalla diminuita capacità d'acquisto della moneta e dall'aumentato costo della documentazione;

per la parte legislativa è regolamentare, dai nuovi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, che hanno indotto da tempo altre Amministrazioni dello Stato all'applicazione, in materia di documentazioni e pagamenti, di norme più semplici e spedite, ed infine

dall'esperienza, che ha ognora consigliato gli organismi bancari di facilitare gli interessati ai loro servizi con procedure sempre più rapide e nel contempo sempre più mantenenti la rigorosa tutela degli organismi stessi e dei diritti dei terzi.

Benchè di fatto ogni articolo del disegno in questione risponda a tutti i criteri sopraesposti non si può non rilevare quelli prevalentemente economici che ispirano le disposizioni contenute negli articloli 2, 3, 4, 5 che stabiliscono infatti rispettivamente:

1º l'improduttività di interessi per i depositi costituiti con numerario di ammontare inferiore alle lire duemila, ciò che comporterà con lievissimo sacrificio degli interessati (i tasso massimo attualmente corrisposto è dell'1,75 per cento), una sensibile semplificazione nei servizi ed una notevole economia nelle spese. I mandati di pagamento emessi annualmente per la corresponsione degli interessi subiranno infatti una riduzione di circa 108.000, tanti essendo approssimativamente i depositi da lire 200 (limite d'improduttività finora stabilito) a lire 2000 esistenti al 1º gennaio 1949. In proposito la Commissione propone anzi che il limite d'improduttività venga elevato a lire 5000 per ottenere un ulteriore diminuzione di circa 62.800 mandati;

2º l'elevazione da lire 10.000 a lire 50.000 del limite di capitale nominale o effettivo per il quale gli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario debbono essere pagati semestralmente, ciò che produrrà un'altra notevole riduzione di lavoro per gli uffici depositari, ed un economia nelle spese di stampa, ecc.;

3º l'estensione, su richiesta degli interessati, anche al pagamento di capitali oltrechè a quello degli interessi, delle facoltà di cui al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759 e successive disposizioni, per la quale la Cassa depositi e prestiti resta liberata, per i pagamenti che effettua, dalle ricevute di versamento in conto corrente postale o bancario e per cui si otterrà una ulteriore economia dovuta in particolare alla riduzione nel movimento di denaro;

4º l'aumento da lire 5 a lire 25 del diritto di polizza da riscuotersi una sola volta e per ciascun deposito, ciò che consentirà un maggior recupero delle spese di carta e stampa aumentate notevolmente negli ultimi anni.

I più recenti indirizzi in materia di documentazione e pagamenti sono invece messi in atto dalle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 che nell'ordine:

confermano, mediante l'articolo 7, le norme in vigore in merito alla prova diretta delle successioni di fronte alla Cassa depositi e prestiti – dimostrata per le successioni aperte in territorio nazionale, mediante decreto pronunciato in Camera di consiglio dal Tribunale

civile del luogo in cui la successione è aperta, per quelle aperte all'estero, con decreto parimente pronunciato in Camera di consiglio dalla Corte d'appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito -, ma che aumentano da lire 5.000 a lire 100.000 la somma di valore reale o nominale del deposito per cui la prova si può ottenere nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del Regolamento della contabilità generale dello Stato e cioè: con la copia o estratto del testamento, attestazione di notorietà, certificato di morte per gli eredi testamentari, con attestazione di notorietà e certificato di morte per gli eredi intestati.

Inoltre concede che, ove la somma non ecceda le lire 20.000, gli eredi testamentari possano provare tale loro qualità coi soli atti «notorio», di «morte»; se non supera le lire 10.000 – tanto i testamentari che gli intestati con gli stessi atti rilasciati dal sindaco, ed infine, quando non ecceda le 4.000 lire, con una semplice dichiarazione del sindaco;

disciplinano con l'articolo 8, formulando una norma giuridica, il modo di giustificare, ai fini delle operazioni sui depositi, la rappresentanza legale delle ditte, società, istituti o banche che finora era regolato solo da una prassi amministrativa, ed in più estendono alla Cassa depositi e prestiti le agevolazioni di cui al regio decreto 13 aprile 1939, n. 669 che semplificano, per i rappresentanti legali degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle banche d'interesse nazionale delle ditte e società commerciali – la procedura ordinaria;

chiariscono e sanciscono in modo non dubbio con l'articolo 9 quello già in parte stabilito dagli articoli 88 e 113 del Regolamento della Cassa depositi e prestiti e cioè che, allorquando le autorità giudiziarie ed amministrative attraverso sentenze, ordinanze od altri provvedimenti definitivi oltre liberare il deposito indicano la persona a cui il deposito stesso va restituito, la Cassa deve dar corso all'emissione dei mandati, od all'ordine di consegna, salvo che vi si oppongono legali impedimenti.

Particolarmente suggerite dall'esperienza risultano le norme contenute dallo schema in oggetto agli articoli 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14.

Infatti l'articolo 1, tenendo presente le varie emissioni di titoli avvenuti dopo il 1913 epoca in cui fu approvato il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti, aggiorna i valori che possono essere accettati per la costituzione dei depositi includendo fra gli altri i buoni postali fruttiferi e i buoni fruttiferi della Cassa stessa ed escludendo i titoli azionari ed obbligazionari delle società anonime ed in accomandita, essendo sopravvenuto nel frattempo l'obbligo della nominatività per i primi ed essendo quasi impossibile seguire l'andamento del corso di borsa, estrazioni, ecc. per i secondi. L'Amministrazione accenna fra l'altro che il numero dei depositi del genere è ora insignificante.

L'articolo 6 tende invece ad evitare gli inconvenienti che ha spesso dato luogo la formulazione dell'articolo 52 del Regolamento della Cassa, stabilendo inequivocabilmente quando il depositante, allorchè la restituzione dei depositi avviene nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata regolare domanda di svincolo, può beneficiare dell'esonero al pagamento dei diritti di custodia che, per regola, devono essere corrisposti per anno solare.

L'articolo 10 ampliando, con una nuova formulazione, le disposizioni già contenute nel secondo comma dell'articolo 101 del Regolamento della Cassa, consente direttamente alla Intendenza di finanza, di autorizzare, su richiesta degli interessati, la consegna degli effetti pubblici, cedole od altri recapiti quando il loro valore nominale non ecceda lire 20.000 a mezzo di Tesorerie diverse da quelle in cui furono originariamente depositati, e dà altresì facoltà al Direttore generale di autorizzare continuativamente le Intendenze di finanza a consentire tale trasmissione anche per cifre maggiori, ciò con evidente notevole beneficio dei depositanti.

L'articolo 11 dando la facoltà alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ed agli uffici periferici di rilasciare attestazioni di atti prodotti presso di essi, abolisce con senso pratico la possibilità finora in atto per cui un depositante, nel caso che dovesse operare su più depositi ed in diversi uffici, era molte volte costretto a presentare tutta la documentazione per ciascuno di essi, con evidente aggravio di spesa, impiego di tempo ecc.

Per la necessità di tutelare e salvaguardare l'Amministrazione della Cassa nello svolgimento delle sue delicate mansioni e nello stesso tempo allo scopo di evitare intralci al servizio, gli articoli 12 e 13 del presente disegno di legge pongono esclusivamente a carico di coloro cui spetta di dare legale cognizione all'ufficio depositario tanto degli atti o provvedimenti operativi in deposito quanto di ogni notizia o provvedimento provocante la decadenza negli aventi diritto di tutte o in parte delle facoltà di riscuotere somme, ritirare titoli o valori o comunque modificante il diritto di rappresentanza legale. Ciò anche in analogia alle disposizioni contenute nell'articolo 295 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

L'articolo 14 infine, nell'intento di facilitare le parti e di ottenere una migliore utilizzazione del personale, modifica la dizione dell'articolo 257 del Regolamento della Cassa, per cui le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli vengono eseguite dal Tesoriere centrale o dalle sezioni di Tesoreria provinciale in base a ordinativi firmati rispettivamente, dal solo Direttore generale, e dal solo Intendente di finanza.

La vostra Commissione quindi vi propone l'approvazione del disegno di legge.

Braccesi, relatore.

DISEGNO DI LEGGE TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

All'articolo 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:

« La Cassa riceye in deposito:

- a) denaro;
- b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
 - c) titoli garantiti dallo Stato;
 - d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
 - e) buoni postali fruttiferi;
- f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;
- g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Provincie e pubblici stabilimenti ».

Art. 2.

Il limite stabilito nel terzo comma dell'articolo 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'articolo 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogoteneziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire duemila.

Le disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi già costituiti, ha effetto dal 1º gennaio 1949.

Art. 3.

Il limite minimo stabilito dall'articolo 6 del regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquantamila.

Art. 4.

Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue ge-

DISEGNO DI LEGGE TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il limite stabilito nel terzo comma dell'articolo 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'articolo 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogoteneziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire cinquemila.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

stioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1759, e successive disposizioni.

Art. 5.

Il diritto fisso di polizza contemplato nell'articolo 8 del regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296, è elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila.

Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426.

Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque.

Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto articolo 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quelli provenienti dalle antiche affrancazioni.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente:

« Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione ».

Art. 7.

L'articolo 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente:

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

«Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta ».

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.

Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.

Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo».

Art. 8.

La rappresentanza legale, la facoltà di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi, degli istituti, enti, società, si prova nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

Per gli istituti, enti, società, soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà della Cassa dei depositi e prestiti di accertare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certifi-

Art. 8.

cato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potrà accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.

Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le società semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovrà essere fatto richiamo anche alla denunzia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiari che la ditta o società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti può consentire a favore di istituti, enti, società e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939 n. 669.

Art. 9.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie od amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è sottoposto, ma indicano altresì una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emetterà l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 101 del Regolamento approvato con decreto luogotenenArt. 9.

Identico.

Art. 10.

ziale 23 marzo 1919, n. 1058 è sostituito dal presente articolo:

« La consegna degli effeti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposto definitivo, può essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui è iscritto il relativo deposito purchè il valore nominale degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato.

Il Direttore generale potrà, anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che crederà di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad una altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il' valore nominale di lire ventimila.

Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati».

Art. 11.

È in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 12.

Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.

Art. 13.

La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli e valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi e prestiti a termini e nelle forme di legge.

Sono validi i pagamenti, le consegne di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito enteriormente alla notifica di cui al precedente comma.

Le norme anzidette in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.

Art. 14.

All'articolo 257 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito il seguente:

« Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguite dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza e firmati, rispettivamente, dal Direttore generale o dall'Intendente di finanza.

I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal Direttore generale e dal Direttore capo della ragioneria e vistati dal Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'Intendente e dal Direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza ».

Art. 15.

È abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge. Art. 14.

Identico.

Art. 15.